



Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia

Atto registrato al n. 1342 serie 3  
il 20 lug 2021 esatti € 65670

L'Assistente  
Alessandro Bonelli



## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELL' 30.06.2021

L' anno 2021, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 10:00, in seconda convocazione e presso la sede , si è riunito il Consiglio Direttivo dell' associazione Transapp, insieme ai soci, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Statuto e regolamento
- 2) Varie ed eventuali

Valerio inizia l' assemblea dicendo che visto il numero è validamente costituita e parla dell' approvazione dello statuto e del relativo regolamento citando i decreti e i regolamenti in materia. Aggiunge che se Transapp vuole iscriversi al Runts, deve approvare lo statuto entro il 31.10 altrimenti dobbiamo ricorrere al notaio, con tutte le relative spese in più rispetto alle spese previste per la sola Agenzia delle entrate.

La modifica statutaria è stata fatta utilizzando un testo del Ministero del lavoro a cui abbiamo aggiunto l' oggetto sociale e quindi gli scopi sociali che sono stati percepiti dal vecchio statuto per essere riconosciuti come APS. Illustra la tabella che indica gli articoli e gli obblighi di legge. L' associazione Le Limentre chiede di anteporre la mozione che è pregiudiziale rispetto alla spiegazione e alla presentazione della riunione, Valerio spiega che prima si spiega e poi si discute la mozione e che quindi non è pregiudiziale. E legge la mozione e poi risponde alle domande e ai punti indicati nella stessa:

- nella mozione si dice che Transapp è una associazione Aps
- gli accordi con enti sono indispensabili per fare attività, l' attività turistica non possiamo farla ma organizziamo eventi
- questa non è politica perché non siamo un ente pubblico e toglieremo la dizione dello statuto riguardo la politica
- esclusione del socio sono del CD se è scritto con chiarezza nello statuto. Se si fanno attività che portano danno alla Transapp, concorrenza sleale...
- i soci non sono esclusi pena decadenza, i soci possono essere tutti
- la quota associativa è prevista dal codice da pagarsi annualmente e non più solo quella iniziale, le quote vanno pagate pena esclusione e non voto
- il termine di cinque giorni va modificato è risibile ma crediamo che sia giusto aumentabile a venti/trenta giorni
- abbiamo invitato gli assessori solo per illustrare e non votano, pertanto si respinge
- possono partecipare agli organi amministrativi soggetti esterni eletti dall' assemblea e se fosse necessario avere un soggetto professionale possiamo cooptarlo, la maggioranza deve comunque rappresentare i soci
- i rimborsi spese sono previsti dal CC e dal nostro statuto per i soci e stabiliti dal CD
- organo di controllo sopra i duecentomila euro è obbligatorio avere un revisore iscritto all' albo
- si possono assumere lavoratori e cita il caso del front office. Oltre ai soci volontari che devono essere assicurati per le prestazioni previste, una hostess o stuart devono essere assicurati
- in caso di urgenza della sostituzione con consigliere aziano va cancellato (Pro loco)

**ASSOCIAZIONE TRANSAPP**

Via Nazionale, 55 51100 Pracchia (PT)

C.f. 90060080471 - CELL. 366 3812992 - 338 2641730

Questi i chiarimenti a quanto richiesto e se vogliamo modificare lo statuto entro oggi.

Carlo Vivoli dice che il notaio non è previsto ma sono l' Agenzia delle Entrate e aggiunge che non siamo vicini ai 250mila euro perché si parla di ricavi e non di giro d'affari.

Valerio dice che non è più necessario il versamento delle 15mila euro previste e che lo scorso anno abbiamo avuto un giro di affari di 160mila euro.

L' associazione Le Limentre propone di presentare la mozione che Valerio legge.

Votazione sulla mozione: Favorevoli: un voto (Le Limentre), contrari: tutti gli altri

Passiamo alla votazione dello Statuto: chi è d' accordo con le modifiche da fare allo statuto, a votarlo a corpo: favorevoli 11, astenuti: uno (Le Limentre)

Riguardo alla mail ricevuta da Associazione Le Limentre, si decide di apportare le modifiche su:

Art. 2 eliminato ultimo comma articolo sulla politica all' interno dell' associazione

Art. 7 quarto comma "la convocazione dell' assemblea dei soci, spedita almeno venti giorni prima..."

Art. 9 comma due "il vice presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni... entrambi detengono il potere di firma". In caso di urgenza "anzianità di iscrizione all' associazione..."

Penultimo comma "almeno un mese prima.... Al posto di presidente va scritto Organo"

La scorsa volta Vivoli sosteneva che gli organi (Assemblea dei soci, organo di controllo, organo di amministrazione, il comitato elettorale) e le cariche sociali (presidente, vicepres, segretario, tesoriere), Valerio fa chiarezza su quanto previsto dalla L. 117/2017.

Valerio legge l'art. 13 sul comitato elettorale e propone di inserirlo nello statuto anzi lasciarlo e propone la votazione: favorevoli 10, astenuti 5.

Vivoli propone di inserire all' art. 3 ammissione soci di aggiungere al primo comma; sono soci quelli che hanno costituito l' associazione nel 2016.

Si dà votazione: favorevoli 13, astenuti 2

L' associazione Le Limentre fa una dichiarazione dicendo di essere perplessi sull' operazione ovvero sui progetti 2020 ma si asterranno sulla votazione dello Statuto e suggeriscono di chiarire il rimborso spese per i soci

Vivoli dice che solo le ODV non prevedono di rimborsare le spese ma nelle APS invece il rimborso è previsto.

Art. 15 sui rimborsi è stato tolto quanto detto da Le Limentre e aggiunto nell' art. 19 dove si parla dei volontari. Valerio legge che le spese devono essere opportunamente documentate.

L' associazione Le Limentre dice che le cariche elettive non possono essere retribuite.

Beatrice dice che i volontari possono essere retribuiti per legge con 10 euro giornaliere e max 150 mensili

Valerio propone di votare lo statuto: favorevoli 14, astenuto 1 (Le Limentre)

Lo statuto viene votato a maggioranza dei presenti.

Valerio dice che va approvato il regolamento che fu approvato dall' assemblea del luglio scorso e legge i vari articoli, accogliendo e discutendo le richieste e i suggerimenti.

Vivoli e l' associazione Le Limentre dicono che la quota associativa proposta in 50€ annue è costosa e propongono di ridurla a 10/20€ annue, pensando che ad oggi i soci sono 27.

Valerio dice che per il 2021 discuteremo le cifre, che i programmi futuri dipendono dalle scelte del Governo e dice che il 20% degli anticipi che arriveranno dagli Enti, andranno a coprire i costi già generati sia per Transapp, sia per Giorgio Tesi, per la Coop Pantagrue e per tutti quei soggetti che con noi collaborano.

Vivoli dice che l' associazione Storia e Città, ad oggi non può dire se potrà partecipare agli eventi riguardanti il progetto In Montagna sempre.

**ASSOCIAZIONE TRANSAPP**

**Via Nazionale, 55 51100 Pracchia (PT)**

**C.f. 90060080471 - CELL. 366 3812992 - 338 2641730**

Art.2 (ART 7 DELLO STATUTO)

L' associazione Le Limentre suggerisce di togliere il termine "mediando" dal terz'ultimo comma. Vivoli suggerisce di modificare con "azioni di ricerca storica e conoscenze sulla ferrovia porrettana..."

Tutto ciò deve incentivare l'uso del treno e la tutela della linea porrettana, tutela del territorio, garanzia di funzionamento quotidiano della linea (suggerisce Paolo Brunetti), dovranno passare dall' Assemblea in fase di bilancio preventivo.

L' Associazione Le Limentre suggerisce che il CD o l' assemblea si possa riunire in videoconferenza, come da DPCM

Votazione: favorevoli 14, astenuti 1 (Asd Silvano Fedi)

Valerio dice che il clima è positivo anche nel CD e che ci siamo organizzati per compiti e per aree e ringrazia i partecipanti.

Non essendoci altro da discutere, l' assemblea si dichiara chiusa alle ore 11:50

Il segretario  
(Flore Beatrice)



Il presidente  
(Marchioni Valerio)



# STATUTO

## Associazione di Promozione Sociale

### **TRANSAPP APS**

#### **ART. 1** **(Denominazione, sede e durata)**

L'Associazione, senza finalità di lucro, denominata **TRANSAPP APS**, ove TRANSAPP sta per Transappenninica, usato correntemente per definire la ferrovia Porrettana, e ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "associazione" è regolata ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in avanti denominato "Codice del Terzo Settore".

L'associazione ha sede legale nel Comune di Pistoia. Nei locali dell'Associazione debbono essere conservati i Libri Sociali, Contabili e l'archivio. L'associazione ha durata illimitata.

#### **ART. 2** **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle possibilità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche e enogastronomiche sostenendo ogni attività per la valorizzazione della ferrovia

Porrettana e la promozione sociale e turistica del territorio montano Tosco emiliano attraversato, tra Pistoia e Bologna, con l'intento di recuperare, per quanto possibile l'antica importante funzione di infrastruttura unitaria di collegamento tra l'area metropolitana Firenze Prato Pistoia e la Città Metropolitana di Bologna con particolare attenzione per la Montagna Pistoiese e l'area dell'Alta Valle del Reno. La ferrovia dovrà divenire gradualmente integrazione e alternativa all'attuale trasporto su gomma per i servizi rivolti ai pendolari, per il servizio turistico ed il trasporto merci. In questa ottica l'Associazione si pone l'obiettivo di sostenere e promuovere interventi per l'uso del treno ed al tempo stesso di incrementare l'offerta turistica del territorio sopraindicato, di favorire uno sviluppo qualitativo del turismo esaltando le peculiarità di questo ambiente montano: beni culturali diffusi nel territorio, beni ambientali, prodotti gastronomici tipici ecc. L'Associazione per questi scopi si prefigge di sollecitare e promuovere l'integrazione intermodale tra servizi pubblici su ferro e su gomma e le diverse attività di promozione del treno e del

turismo sia per iniziativa propria sia aderendo ad iniziative di altri soggetti riguardanti l'organizzazione di escursioni, mostre, spettacoli, convegni, visite guidate ai musei del territorio ecc. Sarà ricercata la collaborazione ed il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati che siano interessati alla erogazione di servizi per la mobilità della

popolazione residente e del movimento turistico. L'Associazione potrà fornire direttamente servizi, secondo la propria

capacità, anche su richiesta di enti pubblici o privati, comunque operanti nel territorio sopra indicato. L'Associazione assume come obiettivo la ricerca della disponibilità degli enti proprietari, anche collaborando con essi, al recupero della struttura della ex stazione FAP di Pracchia, attualmente in condizioni di estremo degrado. L'Associazione per le

finalità di cui sopra si avvarrà del sito web al momento denominato "porrettanatransapp" per la cui gestione utilizzerà collaboratori con i necessari requisiti di professionalità. Attraverso il sito sarà resa disponibile progressivamente ogni informazione utile a soddisfare qualsiasi richiesta rispetto a ciò che il territorio possa offrire come offerta culturale,

ambientale e dei prodotti tipici. Altri strumenti fondamentali per il raggiungimento di questi obiettivi saranno i punti informativi da realizzare in locali idonei della stazione FS di Pracchia, di cui verrà richiesta la concessione in comodato presso l'Ente competente, e presso altre località del territorio. Per ogni servizio erogabile, così come relativamente

alle strutture immobiliari od ai mezzi di trasporto, a cominciare dal treno, obiettivo prioritario da perseguire è il superamento delle barriere architettoniche ed in generale di accessibilità del territorio. L'associazione intende promuovere la cultura del territorio, in particolare ai giovani, anche come opportunità lavorativa per gli abitanti del territorio, promuovendo, coerentemente con i propri scopi, educazione, istruzione e formazione sul tema.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione può sottoscrivere accordi con enti pubblici e privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, sempre secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione dell'ente del Terzo settore con allegato lo statuto, il codice fiscale, la delibera assunta dal proprio organo amministrativo nonché le generalità (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale) del rappresentante legale ed i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica dell'ente;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per liquidazione, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6** **(Organi e Cariche)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- organo di amministrazione (Consiglio direttivo)
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- il Comitato Elettorale.

Sono cariche dell'associazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

## **ART. 7** **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 8** **(Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)**

L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo dell'associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si decade automaticamente dalla qualità di Consigliere per assenza senza valido motivo a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 9 (Presidente e Vice Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, entrambi detengono i poteri di firma. In caso di urgenza e contemporaneo impedimento di entrambi essi possono essere eccezionalmente sostituiti dal Consigliere anziano, intendendosi per tale quello con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

In caso di dimissioni del Presidente, che intende mantenere il suo ruolo di Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Presidente al suo interno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

## **Art. 10 Il Segretario.**

Il Segretario è eletto dall'Organo di amministrazione e dura in carica quanto quest'ultimo, cura la redazione dei verbali. Insieme al Presidente è responsabile della tenuta degli atti e dei libri sociali.

## **Art. 11 Il Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dall'Organo di amministrazione e dura in carica quanto quest'ultimo, amministra i fondi associativi, redige i bilanci e provvede ai pagamenti ed alle riscossioni.

## **ART. 12 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, monocratico, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di amministrazione.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 13 (Comitato Elettorale)**

Il Comitato Elettorale è composto da tre membri e viene nominato dall'Assemblea. I membri del Comitato Elettorale, che non possono essere candidati a cariche sociali propongono ai soci la candidatura, vigilano affinché i candidati posseggano le caratteristiche previste dal Presente Statuto per ogni Organo Sociale. Presiedono ai seggi elettorali, curano il regolare svolgimento delle elezioni, provvedono allo scrutinio delle schede, convocano gli eletti e predispongono verbale dei risultati elettorali.

### **ART. 14 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Di tutti i beni a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione dovrà essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta in cui se ne delibera l'acquisto, se ne accetta la donazione o in qualsiasi modo la si aggiunge al patrimonio dell'Associazione. Analoga annotazione deve essere fatta nel verbale della seduta in cui se ne delibera la cessione, donazione, eliminazione, comodato o altro tipo di cessione anche temporanea, dando espressa comunicazione dei motivi.

Di tutti i beni dell'Associazione deve essere redatto, a cura del Tesoriere, apposito inventario, che viene sottoscritto anche dal Presidente. Tale inventario viene sottoscritto, per presa consegna dal consigliere anziano nuovo eletto in occasione del passaggio delle consegne fra il Consiglio Direttivo entrante e quello uscente.

Da tale inventario debbono risultare il tipo di bene, lo stato d'uso, il carico e lo scarico dello stesso e i motivi dell'eventuale scarico. Beni dell'Associazione potranno temporaneamente essere ceduti in uso a terzi dietro sottoscrizione di apposita ricevuta.

### **ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 16 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

## **ART. 17**

### **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## **ART. 18**

### **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato elettorale, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con apposita richiesta scritta all'Organo amministrativo nella quale contestualmente si potrà chiedere la fissazione di un appuntamento nell'arco dei 60 giorni successivi.

## **ART. 19**

### **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

**ART. 20**  
**(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 21**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 22**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.